



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ai Dirigenti Scolastici

LORO SEDI

All'ALBO – Sede

Alle OO.SS. –

LORO SEDI

e, p.c.

All'USR Sardegna - Ufficio II°

CAGLIARI

IL DIRIGENTE

VISTO Part. 3 del D.P.R 395/88 del 28.08.1988, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue individuali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto scuola, stipulato il 29/11/2007, con particolare riferimento all'art. 4, comma 4, secondo periodo, lett. a);

VISTO Part.22, comma 4 – b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 19 aprile 2018, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTA la C.M. n°12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio Ministri recante indicazioni sulle attività per le quali sono fruibili i permessi per il diritto allo studio, la quale esclude che le ore di permesso per il diritto allo studio possano essere utilizzate “*per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN*”;

VISTO l'atto unilaterale USR Sardegna del 06/11/2024, assunto ai sensi dell'art. 40 – comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 e vistato dall'UCB al n°1014 del 19/11/2024, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione e ricerca – settore scuola;

VISTA la situazione organica di fatto provinciale per l'anno scolastico 2024/25;

VISTO il D.D.R. n. 3750 del 27/03/2002 contenente delega di funzioni ai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, in materia tra l'altro di istruttoria e adozione degli atti finali del procedimento di concessione dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio;

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, potrà usufruire dei permessi per il diritto allo studio, nell'anno solare di riferimento, una percentuale di personale scolastico non superiore al 3% delle unità complessive in servizio, secondo la seguente tabella di ripartizione:

SETTORE	posti normali (comprensivi del sostegno)	religione cattolica	totale per settore	n° permessi attribuibili
SCUOLE DELL'INFANZIA	1287	30	1317	40
SCUOLE PRIMARIE	3880	136	4016	120
SCUOLE SEC. 1° GRADO	3006	56	3062	92
SCUOLE SEC. 2° GRADO	4741	100	4841	145
PERSONALE ATA	3146		3146	94
EDUCATORI	70		70	2
TOTALI				494



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati con riferimento al possesso dei requisiti prescritti;
VISTO l'art. 4 commi da 2 a 4 dell'atto unilaterale USR Sardegna che, nel caso di domande per la frequenza di corsi non ancora attivati alla data di scadenza della presentazione della domanda medesima, prescrive lo scioglimento della riserva entro il termine del 10 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dalla procedura;

DECRETA

- Art. 1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, sono approvati e pubblicati, in data odierna all'albo e al sito di questo Ambito Territoriale, gli elenchi allegati facenti parte integrante del presente decreto del personale docente, educativo e A.T.A, in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza dell'ATS di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025, **ammesso** a fruire nell'anno solare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88, esclusivamente per la frequenza delle lezioni, lo svolgimento del tirocinio e il sostenimento degli esami, incluso quello di laurea.
- Art. 2 Il personale incluso negli elenchi dei beneficiari dovrà provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico un piano di massima per la fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività scolastica (art. 7 comma 5).
- Art. 3 I Dirigenti Scolastici, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione attestante l'iscrizione ai corsi di studio, provvederanno alla concessione formale dei permessi, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese da ciascun interessato nel corrente A.S. 2024/2025 (art. 1 comma 3).
I permessi saranno concessi dai Dirigenti scolastici fino al 31 dicembre 2025 alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'Atto Unilaterale del Direttore Generale citato in premessa, previa conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli interessati.
- Art. 4 Ai Dirigenti Scolastici dovrà essere inoltre presentata la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti (art. 8), indipendentemente dal risultato degli stessi, rilasciata dall'organo competente subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni successivi.
- Art. 5 Per i dipendenti iscritti alle università telematiche, l'utilizzo è subordinato alla fruizione dell'attività formativa (lezioni sincrone o in presenza nel caso di modalità e-blended) in giornate e orari coincidenti con l'ordinario orario di servizio del dipendente stesso, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni (art. 7 comma 4).
- Art. 6 I Dirigenti Scolastici, nella formale concessione dei permessi, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, dovranno tener conto dell'esigenza di contemperare il diritto riconosciuto al personale con la necessità di garantire la migliore funzionalità del servizio scolastico nell'interesse prioritario degli alunni.
- Art. 7 In calce a ciascuna graduatoria, è consultabile l'elenco degli aspiranti **non ammessi** al beneficio in questione, le cui domande non sono risultate accoglibili per mancanza dei requisiti. I motivi dell'esclusione sono indicati a fianco di ciascun nominativo.

Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche per errori materiali dopo l'esame dei reclami proposti dagli interessati, da presentarsi a questo Ufficio entro 5 giorni (art. 6 comma 3) decorrente dal giorno successivo alla data odierna, ovvero in seguito ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni personali rese dagli interessati, che saranno effettuate da parte di questo Ufficio, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati alla mail pec uspca@postacert.istruzione.it o, per chi non disponesse di una mail pec,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

all'indirizzo usp.ca@istruzione.it.

Il medesimo tipo di controllo dovrà essere svolto dalle istituzioni scolastiche in caso di autocertificazioni prodotte dagli interessati in merito alla partecipazione alle lezioni/tirocinio/esami.

Si precisa infine che:

- a) non sono state accolte le domande dei dipendenti le cui richieste vertono su **corsi non ancora attivati** all'atto della pubblicazione del presente decreto: all'atto dell'attivazione dei corsi e della formale iscrizione, qualora siano residuati benefici, si provvederà alla riapertura della procedura al fine dell'assegnazione residua;
- b) non sono state accolte le richieste di coloro che abbiano già fruito di un numero di permessi pari alla durata legale del corso di studi ai sensi del comma 2 dell'art. 5 atto unilaterale;
- c) non sono state accolte le richieste concernenti corsi non aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del DPR 395/88;
- d) non sono state accolte le domande di coloro che intendono conseguire un titolo all'estero non configurandosi il medesimo come titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento pubblico italiano se non dopo esito positivo dell'apposita procedura di equipollenza;
- e) non sono state accolte le domande di coloro che hanno un contratto di durata inferiore al termine delle attività didattiche;
- f) non sono state accolte le domande di coloro che hanno prodotto domanda con riserva e non hanno sciolto la medesima entro il 10 dicembre u.s.;
- g) qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati sotto forma di autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, oltre, ovviamente, ad incorrere nelle sanzioni penali previsti dalla legge;
- h) coloro che, per ragioni sopravvenute non intendano fruire dei permessi concessi, sono invitati a presentare formale rinuncia
 - - nel proprio interesse, al fine di evitare che il permesso concesso e non utilizzato faccia cumulo con quelli precedentemente ottenuti per il calcolo del numero complessivo di benefici concedibili rispetto alla durata del corso di studio;
 - nell'interesse di coloro che siano stati esclusi o potrebbero successivamente esserlo per incapienza del contingente;
- i) nell'eventualità sia necessario accogliere reclami presentati dal personale non ammesso al beneficio, lo scrivente Ufficio, riformulerà l'elenco dei beneficiari.

Il Dirigente

Peppino Lodde

Il Coordinatore d'Area
Responsabile procedimento
d.ssa Oriana Orgolesu